



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 126 del 17 gennaio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**ROTONDI, TIERO, PATERNA, BERNI, MAURA,
MITRANO e CORROTTI**

***DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE
DEI CARNEVALI STORICI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I - VII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

“Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei carnevali storici”

di iniziativa del Consigliere:

Marika Rotondi

Firmato digitalmente da: Marika Rotondi
Data: 15/01/2024 11:31:29

Firmato digitalmente da:
Daniele Maura
Data: 16/01/2024 14:55:26

Firmato digitalmente da:
Enrico Tiero
Data: 15/01/2024 11:50:42

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 16/01/2024 19:23:59

Firmato digitalmente da: Valentina
Paterna
Data: 16/01/2024 12:15:21

Firmato digitalmente da:
Laura Corrotti
Data: 17/01/2024 11:45:09

Firmato digitalmente da: Eleonora
Berni
Data: 16/01/2024 12:25:30

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei carnevali storici in ragione della rilevanza che gli stessi assumono nelle comunità locali quale fattore identitario e culturale. Il carnevale è, infatti, una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare, celebrato sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, la presente proposta di legge interviene al fine di valorizzare adeguatamente i carnevali storici in armonia con i principi costituzionali ed in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, dello Statuto della Regione Lazio nonché dei principi fondamentali dettati dalla legge n. 175/2017 in materia di spettacolo dal vivo, in cui è stabilito, tra l'altro, che *“la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare (...) i carnevali storici e le rievocazioni storiche”*.

La presente proposta di legge intende, quindi, contribuire a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare mediante il coinvolgimento degli enti locali e delle realtà associative e del terzo settore, quali componenti rilevanti dell'identità culturale e sociale delle comunità locali e delle tradizioni regionali.

La proposta di legge consta di quattro articoli ed in particolare:

- l'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della iniziativa legislativa volta riconoscere, valorizzare e promuovere i carnevali storici e a tale scopo introduce una specifica definizione di carnevale storico;
- l'articolo 2 istituisce il carnevale storico e prevede la concessione di contributi per la promozione del medesimo, demandando alla Giunta regionale il compito di istituire un apposito albo regionale, di individuare un logo identificativo mediante un concorso di idee e di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi;
- l'articolo 3, reca le disposizioni di carattere finanziario al fine di assicurare la copertura economica degli interventi previsti dalla presente proposta di legge;
- infine, l'articolo 4, reca la disciplina di entrata in vigore della norma.

SOMMARIO

- Art. 1** *(Finalità e definizioni)*
- Art. 2** *(Istituzione del carnevale storico del Lazio ed interventi a sostegno dei carnevali storici)*
- Art. 3** *(Disposizione finanziaria)*
- Art. 4** *(Entrata in vigore)*

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Lazio, in armonia con i principi espressi dagli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, ed in attuazione dei commi 2 e 3 dell'art. 9 dello Statuto, riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quali componenti rilevanti dell'identità culturale e sociale delle comunità locali e delle tradizioni regionali.
2. Per la promozione, la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e favorisce la partecipazione delle associazioni e degli enti del terzo settore.
3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale.

Art. 2

(Istituzione del carnevale storico del Lazio ed interventi a sostegno dei carnevali storici)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici mediante la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare:
 - a) definisce i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione di carnevale storico alle manifestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1;
 - b) istituisce l'Albo regionale denominato "Albo dei carnevali storici della Regione Lazio" ove dovranno iscriversi i soggetti organizzatori delle manifestazioni relative al carnevale storico del Lazio;
 - c) individua i requisiti che devono possedere gli organizzatori per l'iscrizione all'Albo regionale di cui al la lettera b) anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1;
 - d) disciplina le modalità per la predisposizione, pubblicazione e promozione delle manifestazioni volte alla promozione del carnevale storico del Lazio e per l'adozione di uno specifico logo identificativo da individuarsi a seguito di un apposito concorso di idee;
 - e) definisce i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", del Fondo per le promozione delle manifestazioni del carnevale storico, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle la medesima annualità, al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.